



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

*Roma, 10 giugno 2010*

*Alla Federalberghi  
Via Toscana 1  
00187 Roma*

Prot. 25/I/0010317

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di apprendistato professionalizzante e formazione esclusivamente interna – sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2010 – apprendistato “ciclico” (c.d. stagionale) – chiarimenti.

La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta applicazione dell’art. 49, comma 5 *ter*, del D.Lgs. n. 276/2003, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 176 del 10/14 maggio 2010.

In particolare l’interpellante chiede chiarimenti sulla possibilità, nell’ambito di un contratto di apprendistato professionalizzante, di continuare a svolgere formazione esclusivamente aziendale, perlomeno nelle Regioni in cui non sia stata ancora adottata una compiuta regolamentazione dei profili formativi di tale tipologia contrattuale ai sensi del comma 5 dell’art. 49 citato.

Si chiede inoltre di “*confermare la validità delle indicazioni fornite con la circolare n. 27 del 2008, che ha riconosciuto la validità dei contratti collettivi che consentono l’assunzione di apprendisti da impiegare in cicli stagionali*”.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Occorre anzitutto premettere che la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 176/2010, si è espressa, fra l’altro, sulla legittimità del comma 5 *ter* dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 che, nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante, ha previsto la possibilità di attivare percorsi formativi esclusivamente interni all’azienda, con affidamento alle parti sociali della relativa disciplina.

La pronuncia della Corte – secondo la quale, in definitiva, “*anche nell’ipotesi di apprendistato, con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell’attività formativa*” – è tuttavia di carattere “riduttivo”, nel senso che la dichiarazione di incostituzionalità **colpisce solo in parte ed in maniera espressa la formulazione del citato comma 5 *ter* che rimane pertanto**

**applicabile, sia pur nei termini di seguito esposti. Resta dunque confermata, anche dopo la sentenza della Corte, la possibilità di percorsi in apprendistato con formazione esclusivamente aziendale.**

La sentenza implica anzitutto la necessità di un concreto coinvolgimento delle Regioni ai sensi del primo periodo del comma 5 dell'art. 49 in esame. Ciò comporta che, anche in caso di formazione esclusivamente interna, la relativa disciplina non possa prescindere da una legislazione di livello regionale frutto di una intesa formale tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con le *“associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale”*.

La Consulta, in particolare, ha richiesto l'attuazione del principio di leale collaborazione, anche con riferimento alla formazione esclusivamente interna, attraverso un richiamo al **primo periodo** del comma 5 dell'art. 49 **senza che, in tale ambito, debbano trovare necessariamente applicazione i principi informatori del diverso percorso formativo dettato dallo stesso comma 5** e che riguardano, ad esempio, *“la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali”*. Alla stregua della attuale formulazione del comma 5 *ter* del D.Lgs. n. 276/2003, resta infatti testualmente confermato che *“i contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo”*.

Una diretta applicazione dei principi che devono informare la disciplina formativa regionale ai sensi del comma 5, anche nel diverso ambito della formazione esclusivamente interna, finirebbe per contro per determinare una sostanziale “parificazione” dei diversi percorsi dettati dall'art. 49, svuotando sostanzialmente di contenuto una disposizione che la Corte ha voluto comunque fare salva.

In realtà, il principio di leale collaborazione richiamato dalla sentenza va osservato ed applicato attraverso apposite intese a livello regionale con le parti sociali che **dovranno tener conto della necessaria diversificazione che occorre garantire fra i diversi percorsi formativi previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003.**

In tal senso è **quindi evidentemente fatta salva la disciplina contrattuale già adottata ai sensi del comma 5 *ter* dell'art. 49** che potrà essere modificata a seguito e sulla base delle intese di cui sopra.

In attesa degli accordi tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e parti sociali sono dunque fatte salve le discipline contrattuali vigenti, ciò in quanto le stesse – così come del resto ha evidenziato la Corte Costituzionale nella stessa sentenza n. 176/2010 pronunciandosi

**sull'art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 – risultano “cedevoli” in presenza degli stessi accordi**, quanto meno nelle parti e per i profili professionali che saranno oggetto delle intese.

Sulla base di quanto già affermato nella circolare di questo Ministero n. 27/2008 e nella risposta ad interpello n. 14/2008 – a proposito delle modalità di applicazione del comma 5 *bis* dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 – alla medesima conclusione si deve pervenire anche per quanto riguarda **le Regioni in cui sia stata già adottata la suddetta regolamentazione ma questa non risulti applicabile per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni, adeguate alle diverse esigenze aziendali.**

Tali considerazioni consentono dunque di affermare la correttezza anche di quelle previsioni contrattuali che disciplinano l'apprendistato da svolgersi in “cicli stagionali”, secondo quanto già chiarito con la citata circolare n. 27/2008 di questo Ministero. La Corte Costituzionale ha del resto dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che hanno eliminato la previsione della durata minima del contratto di apprendistato. Non si può pertanto che **confermare la validità delle indicazioni già fornite con la circolare n. 27/2008, che ha riconosciuto la validità dei contratti collettivi che consentono l'assunzione di apprendisti da impiegare in cicli stagionali.**

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

DP